

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Benevento, II Sezione civile

in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 3484/2014 del R.G.A.C., avente ad oggetto:  
opposizione a decreto ingiuntivo - CONTRATTI BANCARI, pendente

**TRA**

AUTO ~~XXXXXXXXXX~~ S.R.L., ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~, ~~XXXXXXXXXX~~  
~~XXXXXXXXXX~~, ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~ E ~~XXXXXXXXXX~~  
~~XXXXXXXXXX~~, rappresentati e difesi dall'Avv. ~~XXXXXXXXXX~~, COMA DA  
PROCURA IN ATTI;

OPPONENTI

**E**

~~XXXXXXXXXX~~ S.P.A., IN NOME E PER CONTO DEL ~~XXXXXXXXXX~~  
~~XXXXXXXXXX~~ S.P.A., in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e  
difesa dall'Avv. FRANCESCO CRISCOLI;

OPPOSTA

**CONCLUSIONI**

All'udienza del 2/4/2019 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione notificato in data 26/6/2014 l'Auto ~~XXXXXXXXXX~~ s.r.l. quale obbligato principale e ~~XXXXXXXXXX~~, ~~XXXXXXXXXX~~, ~~XXXXXXXXXX~~, ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~ quali fideiussori facevano opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 528/2014 deducendo che nel rapporto di conto corrente affidato n. 27/791 la banca aveva addebitato in addebito voci non previste in contratto e/o in violazione di norme inderogabili, segnatamente per interessi passivi al tasso ultralegale senza valida pattuizione scritta, interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c. e comunque senza valida pattuizione per forma e contenuto, commissione di massimo scoperto, giorni valute e spese, con superamento del tasso soglia usurario. Produceva C.T.P. a sostegno delle proprie deduzioni e chiedeva, pertanto, di depurare il conto corrente dalle voci passive indebitamente contabilizzate, con revoca del decreto ingiuntivo e condanna in via riconvenzionale della banca al pagamento alla restituzione di euro 95.677,73 o della somma maggiore o minore ritenuta dal giudice, sulla base



di una C.T.U. contabile da espletare. Avendo la banca proceduto alla segnalazione alla centrale interbancaria dell'esposizione debitoria dell'obbligata principale, questa chiedeva in via equitativa una somma di euro 10.000,00 come risarcimento danni da illegittima segnalazione.

L'opposta chiedeva il rigetto delle domande avverse e la conferma del decreto ingiuntivo, comunque eccependo la prescrizione decennale delle rimesse solutorie e la condanna degli opposenti al pagamento della diversa somma accertata dal giudice, evidenziando che riguardo ai fideiussori essi erano comunque tenuti a pagare alla banca la somma risultante dalla contabilità dell'opposta, trattandosi di contratti autonomi di garanzia, con obbligazione dalla validità ed efficacia autonoma rispetto a quella della debitrice garantita.

Disposta la sospensione dell'efficacia provvisoriamente esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, espletata una prima C.T.U. contabile, resi chiarimenti ed integrazioni con una seconda relazione, richiesti degli ultimi chiarimenti resi in udienza dal dr. Leucio Caputo, la causa veniva riservata in decisione.

Questo giudice condivide e qui richiama integralmente l'operato del ctu dr. Leucio Caputo, riguardo alle soluzioni adottate riguardo alle clausole contrattuali applicate in quanto validamente stipulate e quelle non applicate al conto corrente bancario in quanto non previste in clausole contrattuali (spese e giorni valuta), o previste in clausole contrattuali nulle per mancanza della forma e contenuto previsto dalla legge a pena di nullità (interessi ultralegali e anatocistici), o perché nulle per indeterminatezza del criterio di calcolo (commissione di massimo scoperto) nonché riguardo all'espunzione, ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c., degli interessi corrispettivi pattuiti per i trimestri in cui sono risultati superiore al tasso soglia usurario (in ben 31 trimestri su 67).

Corretta risulta pure l'individuazione degli importi non restituibili per prescrizione decennale eccepita dalla banca riguardo alle rimesse solutorie, vale a dire quelle tese a rientrare nell'ambito del massimo della somma affidata.

Ciò posto, questo giudice fa proprie le conclusioni del ctu illustrate nella relazione depositata in data 15/7/2016, anche in risposta ai rilievi di parte opposta, dalla quale risulta che, depurato il conto corrente dagli addebiti di somme non dovute, il saldo alla data di chiusura del 28/10/2013 non risulta negativo per la società debitrice, ma positivo di euro 87.135,07, somma che



la banca dovrà pagare alla Auto **XXXXXXXXXX** s.r.l., come da domanda riconvenzionale dalla stessa proposta.

Vertendosi nel caso in esame di condotta oggettivamente usuraria, come accertato dal ctu per ben 31 trimestri, non solo vanno trasmessi gli atti al P.M. sede per verificare la sussistenza del delitto di usura bancaria di cui all'art. 644 c.p., ma risultano sollevati dall'obbligazione di garanzia anche i fideiussori, che hanno appunto opposto il dolo della condotta usuraria della banca quale eccezione che blocca la possibilità di agire nei confronti dei fideiussori a prima richiesta sulla base della sola contabilità della banca. L'operatività del contratto autonomo di garanzia, infatti, trova un limite nell'*exceptio doli* nel senso che il garante può opporre la nullità del contratto principale per contrarietà a norme imperative ovvero per illiceità della causa. Una simile ipotesi ricorre, appunto, nel caso in esame, avendo l'istituto bancario applicato interessi usurari. In particolare, tale illiceità è stata individuata in caso di contratto bancario di apertura di credito usurario, dove attraverso la clausola anatocistica, la banca contabilizzò, in alcuni trimestri, interessi passivi superiori al tasso soglia usuraio integrando le fattispecie di cui agli artt. 644 c.p. (Cass. 26262/07).

Alla società attrice va riconosciuta una somma a titolo di risarcimento danni perché dall'illecita condotta illecita ed usuraria della banca opposta è derivata un'indebita esposizione debitoria, peraltro inserita tra le sofferenze dell'istituto- segnalata alla centrale rischi interbancaria come per legge e come non contestato dalla banca - che ha comportato indubbiamente sia un danno patrimoniale che un danno all'immagine e alla reputazione commerciale nonché alla meritevolezza creditizia dell'impresa opponente. Il danno, patrimoniale ma soprattutto non patrimoniale, può essere in via presuntiva, equitativa e forfettaria valutato in euro 10.000,00 alla data della domanda giudiziale.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo riguardo ad un valore della causa rientrante tra euro 52.001,00 ad euro 260.000,00.

#### **P.Q.M.**

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:

- 1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di tutti gli opposenti e condanna l'opposta a pagare in favore della Auto **XXXXXXXXXX** s.r.l. la somma di euro 87.135,07 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo



- 2) Accoglie altresì la domanda di risarcimento danni e per l'effetto condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente della somma di euro 10.000,00 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo
  - 3) Condanna l'opposta al pagamento in favore degli opposenti delle spese di giudizio, che si liquidano per tutti in complessivi in euro 781,00 per esborsi ed euro 13.430,00 per onorario, oltre rimborso spese ctu, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario
  - 4) Manda alla cancelleria per la trasmissione al P.M. in sede, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., di copia degli atti introduttivi del giudizio e delle ctu, relativamente all'ipotesi di reato di cui all'art. 644 c.p.
- Così deciso in data 22/4/2019

Il Giudice  
Dott. Flavio Cusani

